

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Città Metropolitana di Catania

C.F. 00243240876

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL GARANTE DEI DIRITTI
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA***

APPROVATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 27/04/2021



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Istituzione del Garante dei Diritti per l' Infanzia e l'Adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Militello in Val di Catania è istituito il Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito denominato "Garante") che esercita le funzioni contemplate dal presente Regolamento.

Articolo 2 Nomina e durata

1. Il Sindaco nomina il Garante, previa pubblicazione di un avviso pubblico, scegliendolo tra le persone residenti nel Comune di Militello in Val di Catania ed in subordine tra le persone residenti nei Comuni del Distretto socio sanitario D20, persona d'indiscussa moralità e di comprovata esperienza e competenza nelle discipline relative alla tutela dei diritti umani, dei diritti dei minori e della famiglia, nonché nel campo delle attività sociali, educative e psico-sociali. E' necessario il possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Consigliere Comunale.

2. E' titolo preferenziale per la nomina il certificato di Laurea.

3. Il Garante resta in carica per 3 anni e opera in regime di *prorogatio* secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

4. Il Garante è revocato dal Sindaco qualora sussistano gravi motivi che impediscono il regolare svolgimento dell'incarico conferito.

5. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della gestione di enti pubblici o privati operanti in ambito sociale, educativo o socio-sanitario. È esclusa, altresì, la nomina nei confronti del coniuge, degli ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

Articolo 3 Compiti del Garante

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata. Non è sottoposto a controlli di tipo gerarchico o funzionale e a vincoli di subordinazione.

2. Le funzioni attribuite al Garante sono di seguito riportate:

a. vigilare l'applicazione e il rispetto, in ambito comunale, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo, recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, della Legge n. 112 del 12 luglio 2011, della Legge Regionale n.47 del 10 agosto

2012 e delle altre Convenzioni Internazionali e delle altre norme interne in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Militello.

b. Contribuire a garantire il rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione tenendo conto dei "quattro principi fondamentali" in essa previsti:

non discriminazione (art. 2): i diritti previsti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori "senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza";

migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni relative al fanciullo, il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;

diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): deve essere riconosciuto il diritto alla vita e devono esseri garantiti la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni;

partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12): il fanciullo capace di discernimento ha il diritto di esprimere liberamente su ogni questione che lo interessa la propria opinione che viene presa in debita considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si deve dare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura che lo riguarda.

c. Promuovere azioni volte a diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel Comune di Militello e a garantirne la centralità nell' assetto sociale.

d. Promuovere la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti, a livello individuale e collettivo, in qualsiasi decisione li riguardino direttamente o indirettamente.

e. Ascoltare i bambini e gli adolescenti che chiedano di incontrarlo, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi affinché le loro istanze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione e sottoposte al vaglio degli organi competenti.

f. Segnalare all'Autorità Giudiziaria le presunte situazioni di violazione dei diritti e di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L. n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art. 331 c.p.p.).

g. Segnalare ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in uno specifico luogo (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari competenti in materia di protezione dei diritti fondamentali dei minori.

h. Verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti, senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo,

convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore, prestando particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto.

i. Esprimere pareri non vincolanti, qualora lo ritenga opportuno, sul Piano di Zona, su atti a carattere generale che vedono coinvolto il Comune di Militello nell'ambito del Distretto D20, emessi in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione e su ogni altro atto a carattere generale che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e per lo sviluppo delle persone in età evolutiva.

j. Esprimere pareri non vincolanti, qualora lo ritenga opportuno, sulle proposte di regolamenti e, in generale, sugli atti di competenza comunale nelle materie indicate al punto i).

k. Suggerisce ai competenti organi dell'Amministrazione locale e centrale, presenti nel territorio cittadino, le iniziative e le raccomandazioni necessarie per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

l. Coordinare la propria attività con il Garante Nazionale, istituito con Legge n. 112/2011, e con il Garante Regionale, istituito con Legge regionale n. 47/2012.

Il Garante, infine, può richiedere alle amministrazioni competenti l'accesso a dati e informazioni ed anche visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità precedentemente concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.

Articolo 4 Forme di tutela

1. Chiunque può rivolgersi al Garante per segnalare violazioni dei diritti delle persone di minore età o situazioni di potenziale rischio di simili violazioni.

2. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate nell'articolo 3, si configura come un luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, e persegue l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che, a qualsiasi titolo, si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. È, inoltre, un luogo di elaborazione di un pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, operanti nel Comune nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza. Tra i principali obiettivi vi sono: promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti e favorire lo scambio sui significati e sulle concezioni presenti nella città in ordine al rispetto dei diritti dell'infanzia.

3. Nella home page del sito istituzionale del Comune dovrà essere inserito uno spazio in cui indicare: il nominativo, i recapiti telefonici, le iniziative assunte e le relazioni semestrali di cui al successivo art. 5, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L. 196/2003.

4. Il Garante organizza almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine, sia pubbliche sia private, impegnate nella promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e promuove azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i

diversi soggetti.

Articolo 5 Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre, riferisce al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale quanto rientra nelle loro competenze e ha la facoltà di avanzare proposte e suggerisce iniziative e interventi utili ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3.

Articolo 6 Trattamento economico

1. Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità, non tanto meno può richiedere il rimborso spese.

Articolo 7 Struttura e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante sarà supportato o altrimenti assistito dal personale dell'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Militello.

Articolo 8 Istituzione della Giornata dei Diritti per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere politiche a favore dei minori è istituita la "Giornata dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza" che sarà celebrata il 20 novembre di ogni anno in occasione della "Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia".

Articolo 9 Privacy

1. Il Garante è tenuto al rispetto del Codice per la protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 e ss.mm. e ii.

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla ripubblicazione del Regolamento ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.